




Rep. n. 168/2008 - Comune Peccioli
(scrittura privata)

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAPANNOLI, CHIANNI, LAJATICO, PALAIA, PECCIOLI
E TERRICCIOLA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.**

L'anno duemilaotto e questo giorno ventinove del mese di dicembre in Peccioli nella sede dei servizi Associati:

TRA

1. FATTICIONI FILIPPO nato a Pontedera il 12.07.1975, in qualità di Sindaco del Comune di Capannoli, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C n. 73 del 22.12.2008 esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n. 00172440505);
2. MANCINI FRANCESCA nata a Chianni il 11.02.1972, in qualità di Sindaco del Comune di Chianni, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. 49 del 19.12.2008 esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n. 81000610501);
3. TEDESCHI FABIO nato a Pontedera il 01.07.1973, in qualità di Sindaco del Comune di Lajatico, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 37 del 18.12.2008 esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n. 003200160500);
4. FALCHI ALBERTO nato a Pontedera il 02.06.1969, in qualità di Sindaco del Comune di Palaia, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 72 del 23.12.2008 esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n. 00373580505);
5. CRECCHI SILVANO nato a Firenze il 03.10.1963, in qualità di Sindaco del Comune di Peccioli, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 43 del 17.12.2008 esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n. 00201900503);
6. GUERRINI ALESSANDRO nato a Pontedera il 22.06.1961, in qualità di Sindaco del Comune di Terricciola, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 58 del 29.12.2008 esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n. 00286650502);



PREMESSO CHE

- I Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia e Terricciola in data 04.09.1997 hanno sottoscritto ai sensi dell'articolo 27 della Legge 142/1990 un accordo di programma teso alla realizzazione di una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione;
- In data 19.10.1999 i suddetti Comuni hanno stipulato una convenzione per la gestione del servizio unitario di Polizia Municipale (rep. 1023 – Comune di Terricciola)
- In data 28.01.2004 i suddetti Comuni hanno stipulato una convenzione (rep. 2/2004 – Comune di Peccioli) per consolidare l'esperienza del della gestione associata dei Servizi istituendo il Consorzio Alta Valdera
- con delibera di Assemblea dei Sindaci n. 18 del 17.11.2008 è stato preso atto che i servizi gestiti dal Consorzio Alta Valdera a partire dal 01.01.2009 confluiranno nell'ambito più ampio dell'Unione Valdera;




ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola convengono di avvalersi dell'Unione Valdera – Polo Alta Valdera per la gestione associata del servizio di Polizia Locale. La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore, nonché dai relativi Regolamenti.

ART. 2 - FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse e delle strumentazioni tecniche. La gestione associata finalizzata a garantire il presidio sul territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti.

L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.



ART. 3 - DURATA

La presente Convenzione assume la durata prevista all'art. 4 dello Statuto dell'Unione Valdera. Prima della scadenza ciascun Comune può recedere dando il preavviso almeno sei mesi prima.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata del Servizio di Polizia Locale comprensivo di tutte le funzioni relative attribuite dalla normativa vigente è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è organizzato mediante la costituzione di una sede centrale e di distretti presidiati con l'ausilio di uffici mobili.

Art. 6 - DOTAZIONE ORGANICA

L'Ufficio in argomento sarà costituito dal personale che al 31.12.2008 risulta in forza al Consorzio Alta Valdera per cui è previsto il passaggio all'Unione Valdera – Polo Alta Valdera. Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall'Unione secondo la propria disciplina interna. Su proposta del Responsabile del Servizio, l'Unione Valdera provvederà alla revisione della dotazione del personale con proprio atto deliberativo.


ART. 7 - ENTE COORDINATORE

Si individua nell'Unione Valdera – Polo Alta Valdera l'ente coordinatore/responsabile ai fini dell'organizzazione del servizio in oggetto.

ART. 8 - RAPPORTI ECONOMICI

La copertura del costo del servizio rientra nei trasferimenti dei Comuni per la gestione del servizio Tributi, Polizia, RTNU e SUAP stabiliti nella convenzione istitutiva del Consorzio Alta Valdera (rep. 2/2004).

Le quote di partecipazione dei singoli Comuni sono state determinate in valore percentuale sulla base del numero degli abitanti e della superficie totale di ciascun Comune.



ART. 9 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.

ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Valdera, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Capannoli _____
Comune di Chianhi _____
Comune di Lajatico _____
Comune di Palaia _____
Comune di Peccioli _____
Comune di Terricciola _____